

Informativa per la clientela di studio

N. 46 del 18.03.2015

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Integrazione o Correzione CU inviate

La gestione delle certificazioni correttive è prevista dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 175/2014. I sostituti d'imposta potevano correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, quindi entro il 12 marzo. Nel caso di Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel modello 730 precompilato, rimane ancora comunque la possibilità di inoltrare telematicamente le attestazioni oltre la scadenza di Legge Stabilità nella data del 9 marzo e quindi anche le relative integrazioni o correzioni.

Premessa

Per il **primo anno di applicazione** del nuovo modello CU le certificazioni uniche contenenti esclusivamente **redditi non dichiarabili mediante il modello 730**, come i redditi di lavoro autonomo non occasionale, possono essere inviate **anche successivamente il 9 marzo**, senza applicazione di sanzioni.

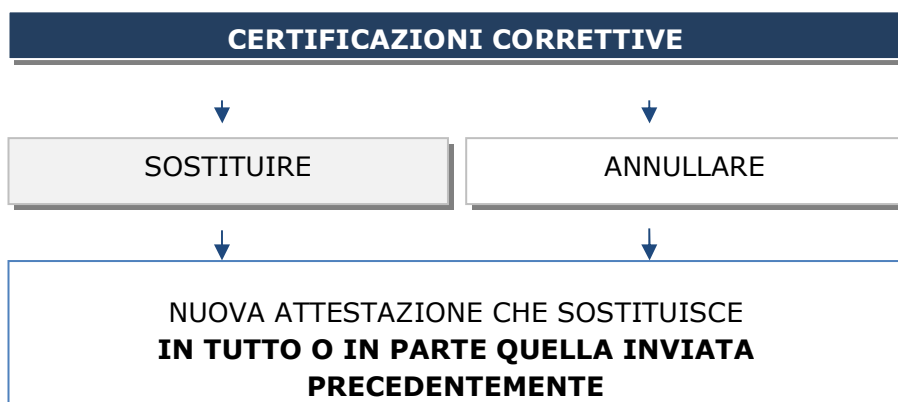
Le sanzioni rimangono, invece, per le certificazioni tardive dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e redditi diversi. Per tali redditi sono ad oggi scaduti anche i termini per correggere eventuali errori nella trasmissione, senza incorrere nelle sanzioni previste, trasmettendo una nuova certificazione corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, quindi entro il 12 marzo.

Rimane quindi ancora aperta la possibilità di correggere Certificazioni che attestano redditi che non confluiscono nel modello 730 precompilato. Se si dovesse procedere alla successiva correzione della Certificazione inviata, si dovrà spedire direttamente un nuovo modello sostitutivo e/o di annullamento con l'elaborazione di una nuova attestazione che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente.

La correzione della certificazione

La gestione delle **certificazioni correttive** è prevista dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 175/2014.

Se si dovesse procedere alla correzione della Certificazione inviata, si dovrà spedire direttamente un **nuovo modello sostitutivo e/o di annullamento con l'elaborazione di una nuova attestazione che sostituisce in tutto o in parte quella inviata precedentemente.**



Non sarà necessario passare prima attraverso l'annullamento e poi successivamente procedere con l'inoltro del modello suppletivo.

Procedimento per la sostituzione

L'Agenzia delle Entrate nelle Faq del 6 marzo scorso detta le modalità attraverso le quali procedere alla sostituzione di una Certificazione errata. In particolare evidenzia che si dovrà:

- **barrare la casella Sostituzione** posta nel frontespizio;

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento ☐	Sostituzione ☒
-----------------------	---------------------------------------	--

- **compilare una nuova certificazione** comprensiva delle modifiche dei dati fiscali;
- **impostare con il valore "S" il campo 9 della parte fissa del record D** della C.U. che si intende sostituire;
- **riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico** attribuito dai Servizi telematici alla singola CU che si intende sostituire.

La nuova certificazione sostituisce integralmente la precedente.

ATTENZIONE - Qualora nella certificazione originaria che si sostituisce era presente sia la certificazione di redditi di lavoro dipendente che la certificazione di redditi di lavoro autonomo, la nuova certificazione dovrà contenere sia la parte di lavoro dipendente che quella di lavoro autonomo, ancorché le modifiche abbiano interessato solo una parte della certificazione unica.

Procedimento per l'annullamento

L'Agenzia delle Entrate nelle Faq del 6 marzo scorso detta anche le modalità attraverso le quali procedere all'annullamento delle certificazioni nel caso ad esempio l'operatore si accorga di avere una o più forniture all'interno della fornitura da annullare in quanto erroneamente allegate al flusso telematico (file) inviato. In particolare evidenzia che si dovrà:

- **barrare la casella Annullamento** posta in alto nel frontespizio del modello;

TIPO DI COMUNICAZIONE	Annullamento	☒	Sostituzione	☐
-----------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------

- **compilare una nuova certificazione** riportando solo la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente;
- **impostare con il valore "A" il campo 9** della parte fissa del record D della certificazione unica che si intende annullare;
- **riportare nei campi 6 e 7 della parte fissa del record D il protocollo telematico** attribuito dai servizi telematici alla singola certificazione che si intende annullare.

In questo caso i record G e H non devono essere riportati.

A seguito dell'annullamento l'utente potrà inviare nuovamente la certificazione corretta o integrata nel suo contenuto.



Se nella stessa fornitura telematica sono presenti sia Certificazioni da annullare che Certificazioni da sostituire, si dovrà barrare sia la casella "Annullamento" che la casella "Sostituzione".

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....